

Seminario | Modulo Jean Monnet 2025



AIR transport law, **C**onsumers **A**nd
other **R**elated issues in **E**urope

Project No. 101085150 - ERASMUS-JMO-2022-MODULE



**Cofinanziato
dall'Unione europea**

Questa presentazione è stata realizzata nell'ambito del progetto AIR-CARE, finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute responsabili.

This presentation has been created within the project "AIR-CARE", funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

29 gennaio 2025

Prof.ssa Maria Caterina BARUFFI (UNIBG)

Il trasporto aereo nel quadro del diritto internazionale: fonti normative , responsabilità degli Stati e legittima difesa.

Cenni sull'evoluzione della disciplina

Diritto della navigazione > diritto consuetudinario
Norme sulla navigazione aerea modellate su quelle
della navigazione marittima
(prima per analogia, poi si sono codificate per
consuetudine)

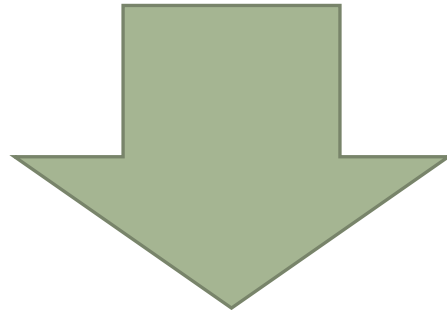
Spazio aereo e sovranità statale

DUE PRINCIPI:

(I) **sovranità statale**

La sovranità dello Stato si estende allo spazio atmosferico sovrastante il territorio e il mare territoriale

> Ogni Stato è responsabile della sicurezza del proprio spazio aereo



Zone di identificazione aerea

- ‘flessibile’ contrapposizione tra territorialità dello **spazio atmosferico sovrastante il territorio** e libertà dello **spazio atmosferico sovrastante l’alto mare**
- Con introduzione dei motori a reazione e aumento della velocità degli aerei, è invalsa la **prassi delle c.d. zone di identificazione**

che si estendono, anche per centinaia di miglia, nello spazio sovrastante l’alto mare intorno alle coste.

- Gli Stati costieri impongono agli aerei stranieri che entrano in dette zone e che sono diretti verso le coste, l’obbligo di sottoporsi alla identificazione, alla localizzazione e ad altre misure di controllo esercitate da terra.
- Gli aerei che tentino di sottrarsi all’osservanza di tali obblighi si espongono a diverse sanzioni, come l’essere intercettati in volo ed essere costretti ad atterrare, o essere abbattuti.
- Ne deriva un *limite al principio della libertà dello spazio atmosferico extraterritoriale* (= un certo esercizio del potere di governo sugli aerei altrui è consentito solo per esigenze di difesa)

Art. 2 Carta di San Francisco

L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell'art. 1, devono agire in conformità ai seguenti principi:

1. L'Organizzazione è fondata sul principio della **sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri**.

4. I Membri devono **astenersi** nelle **loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza**, sia **contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica** di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite

→ **divieto dell'uso della forza** contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato

Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944

Art. 1 Sovranità

«Gli Stati contraenti riconoscono che **ogni Stato ha la sovranità piena ed esclusiva sullo spazio aereo al disopra del suo territorio**».

Gli Stati possono autorizzare o negare il sorvolo del proprio spazio aereo a velivoli stranieri, sia civili che militari.

Artt. 5-16 disciplinano il diritto di sorvolo per aeromobili civili, le libertà dell'aria, e le misure da adottare in caso di violazione dello spazio aereo

Spazio aereo e sovranità statale

(II) Libertà di sorvolo

Per gli spazi non sottoposti alla sovranità degli Stati
> ciascuno Stato esercita il proprio, esclusivo potere di governo sugli aerei aventi la sua nazionalità (ossia in esso immatricolati)

Art. 3, Codice della Navigazione

Spazio aereo soggetto alla sovranità dello Stato

«E' soggetto alla sovranità dello Stato lo spazio aereo che sovrasta il territorio della Repubblica ed il relativo mare territoriale».

Violazione del principio:

adozione da parte dello Stato di tutte le misure, non abbattimento in volo di aerei civili.

Ma:

ampia casistica a patire dagli anni 40.

- 2014: volo Malaysia Airlines 17 (ris. CdS 2166 del 2014; Corte distrettuale Aja 17.11.2022; Corte EDU)

ALCUNI CASI DI INVASIONE DELLO SPAZIO AEREO

Il 20 giugno 2019

L'**Iran** **abbatte** un drone **americano** **MQ-4c Triton della US Navy**, in quanto ha violato il suo spazio aereo.

Per gli Stati Uniti il drone si trovava nello spazio aereo **internazionale**.

L'**Iran** giustificava quindi l'azione come **difesa della sovranità**, mentre gli USA consideravano l'abbattimento un'*escalation* pericolosa nelle tensioni già alte nel Golfo Persico.

MenuSiti Internazionali ▾Abbonati



Sicilia, Guardia Costiera libera un cucciolo di delfino rimasto impigliato



Tenero e arruffato, un baby crostaceo diventa la star dei social



I panda di Pechino sono tornati nello zoo di Washington



Avatar Live con 120 musicisti al Roma Film Music Festival



Il secolo di Paul Newman, divo controcorrente

Temi caldi Trump Australian Open Medio Oriente Mps Mediobanca Santanchè Vaticano Osservatorio IA Canale ANSA2030

At / **Mondo**Naviga ⋮

Alta tensione Iran-Usa, un missile abbatte un drone americano



Washington: 'Nostri confini sono la linea rossa'. Trump: 'Hanno commesso un grave errore'

ISTANBUL, 20 giugno 2019, 16:45
Redazione ANSA

Escalation

- 2020: abbattimento di un drone statunitense da parte dell'Iran
- 2022: i missili russi invadono lo spazio aereo polacco
- 2023: pallone aerostatico cinese abbattuto dagli USA per presunta violazione dello spazio aereo sovrano
- 2024: un missile russo viola lo spazio aereo polacco
- 2025: l'esercito russo prende come bersaglio un aereo militare francese

Il 4.2.2023

gli Stati Uniti abbattano un pallone aerostatico cinese che si trovava nello spazio aereo americano, ritenendolo un dispositivo di *spionaggio*.

La Cina ritiene che il pallone venisse usato per scopi meteorologici.

The screenshot shows a news article from ANSA. The navigation bar at the top includes sections like Cronaca, Politica, Economia, Regioni, Mondo, Cultura, Tecnologia, Sport, FOTO, VIDEO, and Tutte le sezioni. The article's breadcrumb trail is: ANSA.it > Mondo > Nord America > Usa, Biden fa abbattere il pallone-spia cinese nell'Atlantico. The main headline is 'Usa, Biden fa abbattere il pallone-spia cinese nell'Atlantico'. The sub-headline reads: 'Un altro spunta in Sudamerica. Sale la tensione mentre la Cina frena. Gli Stati Uniti ritengono che il pallone-spia stesse monitorando siti militari.' The author is Antonio Fatiguso, located in ROMA, and the article was published on 05 febbraio 2023 at 11:36. There are social media sharing options for Facebook, Twitter, and others. A large blue placeholder image with a camera icon is present. At the bottom of the article, it says 'Biden fa abbattere il pallone-spia cinese nell'Atlantico © ANSA/ AFP' and 'CLICCA PER INGRANDIRE'. To the right, there is a 'VIDEO ANSA' section with three video thumbnails. The first video is titled '30 MAGGIO, 21:53 SANGIULIANO INAUGURA IL NUOVO ASCENSORE DEL COLOSSEO'. The second video is titled '30 maggio, 21:50 Sbarra: "Incontro importante che premia la mobilitazione del sindacato"'. The third video is titled '30 maggio, 21:45 Bombardieri: "Con Governo tema di confronto su fisco e pensioni"'. Each video thumbnail shows a person speaking at a press conference.

un **missile russo** viola lo spazio aereo **polacco** per **39 secondi**.



Fonte: <https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2024/03/24/polonia-missile-russo-ha-violato-il-nostro-spazio-aereo-1fc0c620-3d23-49d4-8d15-9cfb4c0d5a46.html>

Temi caldi Trump Australian Open Medio Oriente Mps Mediobanca Santanchè

Vaticano Osservatorio IA Canale ANSA2030

ANSA / **Mondo**

Naviga

Tensione tra Nato e Russia, un missile viola i cieli polacchi

Mosca intercetta bombardieri Usa. Duro attacco russo sull'Ucraina



ROMA, 24 marzo 2024, 19:52

Stefano Intreccialagli

ANSAcheck
notizie d'origine certificata

↑ Bombardieri russi (Foto d'archivio) - RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 10.12.2024

aerei russi violano lo spazio aereo della NATO, identificati da due caccia F-35 olandesi in Estonia

Il 15.01.2025,

in acque internazionali l'esercito russo ha puntato il radar contro un aereo militare francese che stava controllando all'incirca 200 navi, in seguito al danneggiamento nel Mar Baltico di diversi cavi sottomarini per telecomunicazioni e fornitura di energia.

Il 25.12.2024

un aereo di linea di Azerbaijan Airlines precipita in **Kazakistan**, causando 38 morti.

- Inizialmente attribuito a una collisione con uno stormo di uccelli,
- l'incidente è stato poi ricondotto ad un abbattimento accidentale da parte dell'esercito russo, **mentre** tentava di respingere i droni ucraini



[Dalle prime ricostruzioni](#), pare che l'equipaggio avesse segnalato problemi venendo così dirottato prima a Makhachkala e poi ad Aktau. Ha quindi sorvolato lo scalo di Aktau e chiesto un **atterraggio di emergenza**. I piloti però, non sono riusciti a controllare la discesa, e il velivolo ha toccato terra con il muso, [esplodendo](#).



La mappa del tragitto: in blu quello originario Baku-Grozny, in rosso quello realmente attuato fino ad Aktau

Europe Matters di Francesca Basso e Viviana Mazza

L'Europa vista dagli USA, come il vecchio continente influenza il contesto globale

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Living

LIVING A PARTIRE DA 2,99 EURO

SCONTO DEL 10%

Tematiche di DI

1. Gerarchia delle fonti nell'ordinamento e adattamento al diritto internazionale (consuetudinario e pattizio)
2. Responsabilità degli Stati che violano la norma sulla sovranità nazionale
3. Possibile ricorso alla legittima difesa

1. I modelli teorici: dualismo e monismo

1. Il modello **dualista** realizza la conciliazione, sacrificando però la «coerenza» fra i sistemi normativi (internazionale e interni).
2. Il modello **monista** enfatizza la coerenza normativa, a prezzo però della sovranità statale (nel monismo “internazionalista”) o della sovranità del diritto internazionale (nel monismo “statalista”).

I procedimenti «di adattamento» in generale

I modelli di adattamento del diritto statale al diritto internazionale (= come il dir. int.le entra nell'ordinamento interno) sono

1. il procedimento ordinario e
2. il procedimento speciale.

Si tratta di strumenti di diversa natura che muovono dalla premessa di *conciliare* le esigenze di adeguamento del diritto interno con le caratteristiche dello specifico obbligo internazionale considerato.

Il procedimento ordinario implica **recepimento**, con conseguente «nazionalizzazione» del contenuto dell'obbligo (o facoltà) internazionale.

➤ La norma internazionale viene riformulata nell'ordinamento: il legislatore interno adotta un **normale atto normativo** (in genere un atto legislativo completo) che ha la sua "giustificazione" (*ratio*) nell'adempimento di un obbligo internazionale.

Con il procedimento speciale, detto anche mediante rinvio, la norma internazionale non viene riformulata, ma se ne ordina il rispetto (l'esecuzione), attraverso il richiamo o di rinvio.

I due procedimenti:

- hanno diversi **effetti sostanziali**,
- non si differenziano quanto alla loro portata formale

> **il diritto internazionale (recepito o rinviato) è fonte di diritti ed obblighi per tutti i soggetti dell'ordinamento.**

> Procedimento misto: ordine di esecuzione di un trattato con emanazione delle norme di integrazione delle norme non *self-executing*

Es. di ordine di esecuzione e legge di autorizzazione alla ratifica del trattato contenuti in un atto normativo:

LEGGE 10 gennaio 2004, n. 12

Ratifica ed esecuzione della **Convenzione** per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a **Montreal** il 28 maggio 1999. (GU Serie Generale n.20 del 26-01-2004 - Suppl. Ordinario n. 11)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/1/2004

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione è data dalla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 53, paragrafo 6, della Convenzione stessa.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Quale rango hanno i Trattati nell'ordinamento italiano?

Secondo il classico portato dualista (e in assenza di una norma costituzionale «sull'adattamento»), i trattati assumono in Italia la «**forza giuridica**» dello **strumento che ha dato loro esecuzione** (legge ordinaria, legge costituzionale, atto sub-legislativo).

- > Per effetto di tale prassi, leggi sopravvenute potrebbero «derogare», o «abrogare», impedendone l'applicazione, la disciplina convenzionale (contenuta in un atto avente valore di legge); e generare problemi di responsabilità internazionale dell'Italia.

Per ovviare a tale inconveniente si è fatto uso di vari «rimedi» interpretativi:

- a) l'interpretazione conforme: in base a tale istituto la legge sopravvenuta e in conflitto con la convenzione deve essere «armonizzata», nei limiti del possibile, con gli obblighi convenzionali dello Stato (che il legislatore non ha inteso disattendere, salvo prova contraria);
- b) La qualificazione dell'ordine di esecuzione come una «disciplina speciale» (in quanto coinvolgente i rapporti internazionali dello Stato):
 - esso si configurerebbe come una «fonte atipica», munita di resistenza «speciale» all'abrogazione;

> «garanzie» - o «copertura costituzionale» - dei trattati

La Costituzione sancisce «garanzie» (anche di tipo gerarchico) a beneficio di trattati che vincolano l'Italia, azionate dalla Corte costituzionale, solo dopo che il giudice ordinario ha fatto uso delle tecniche «di conciliazione interpretativa» su indicate:

- a) garanzie **contenutistiche**: a beneficio dei trattati che garantiscono i diritti fondamentali della persona (in relazione agli art. 2 e 3 Cost.) ovvero
- b) garanzie relative a determinate **categorie** di trattati, in ragione del loro scopo di rilevanza preminente per il nostro paese (trattati a tutela dello straniero ex art. 10(2) Cost.; trattati con la Santa Sede ex art. 7 Cost.; trattati sull'integrazione europea ex art. 11 Cost.)
- c) oltre a tali garanzie speciali, una garanzia «generale» è stata introdotta dall'art. **117**, par. 1 Cost. (riforma del **Titolo V**, 2001)

L'art. 117, par. 1 Costituzione

La riforma del Titolo V ha comportato l'introduzione di una nuova «**norma di protezione» dei trattati**, l'art. 117, comma 1: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei **vincoli derivanti dall'ordinamento internazionale e UE**»

La l. n. 131 del 2003 prevede: «Costituiscono **vincoli** alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost, quelli derivanti dalle **norme di diritto internazionale generalmente riconosciute**, di cui all'art. 10 Cost, da **accordi** di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'art. 11 Cost., dall'**ordinamento comunitario** e dai **trattati internazionali**»



- La norma costituzionale assume gli **obblighi internazionali** (ed europei) dello Stato come parametro di valutazione della conformità della normativa interna, statale o regionale.
- Se la normativa interna viola un trattato, essa cade per violazione (indiretta: fenomeno della «**interposizione normativa**» convenzionale) dell'art. 117(1) Cost.
- L'art. 117 (1) non conferisce al trattato un rango costituzionale. La forza giuridica del trattato è quella della legge che ha realizzato l'adattamento.
- L'art. 117 assicura però a detta legge, in via riflessa, un valore «intermedio» tra la Costituzione e la legge. Ne consegue che i trattati richiamati hanno rango superiore alla legge ordinaria, ma inferiore alla Costituzione (e possono essere oggetto di scrutinio di costituzionalità).

> in ogni caso i trattati non possono ledere

i) le norme della Costituzione (CEDU, conv. ordinarie) e

ii) i principi e i diritti fondamentali della Cost.: artt. 2 e 24 (Carta ONU)

- ove il conflitto è manifesto, la Corte **invalida** la legge di esecuzione, nella parte in cui immette la norma convenzionale incompatibile

2. Responsabilità per illecito internazionale

Responsabilità dello Stato
autore

Possibilità per lo Stato
vittima di tutelarsi
(contromisure)

Articolo 1 Articolato

Responsabilità di uno Stato per i suoi atti internazionalmente illeciti

Ogni atto internazionalmente illecito di uno Stato comporta la sua responsabilità internazionale.

Irrilevanza del danno o del dolo/colpa

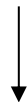
?? quando sorge la responsabilità= quali sono gli elementi costitutivi dell'illecito

Articolo 2

Elementi di un atto internazionalmente illecito di uno Stato

Sussiste un atto internazionalmente illecito di uno Stato quando un comportamento consistente in **un'azione** o in un'omissione:

a) può essere
attribuito allo Stato
alla stregua del
diritto internazionale



elemento **soggettivo**

b) costituisce una
violazione di un obbligo
internazionale dello
Stato



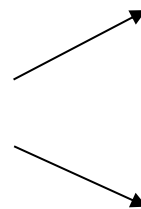
elemento **oggettivo** =
Antigiuridicità/illiceità

Art. 21 Articolato sulla responsabilità internazionale degli Stati



L'illiceità di un atto di uno Stato è esclusa se l'atto costituisce una misura lecita di legittima difesa presa in conformità alla Carta delle Nazioni Unite.

Diritto alla legittima
difesa



norma consuetudinaria

diritto intrinsecamente
connesso alla sovranità
statuale

LEGITTIMA DIFESA: Art. 51 Carta ONU

«Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale».

Gli elementi costitutivi della legittima difesa:

1. presenza di un attacco armato: un'azione che superi una certa soglia di gravità.

➤ CIG, *Nicaragua vs. Stati Uniti* (1986): un attacco armato implica l'uso di forza su larga scala e di una gravità significativa.

2. IMMINENZA dell'attacco: l'attacco deve essere o già sferrato o in procinto di verificarsi



due diverse interpretazioni:

- **TRADIZIONALE**: basata su parametri temporali, l'imminenza richiede che l'**attacco** sia **vicino nel tempo**.
- **ESPANSIVA**: l'imminenza viene valutata in base a fattori situazionali ed esistenziali, considerando un **insieme di eventi** che potrebbero portare a un **attacco in futuro**, **ANCHE in ASSENZA** di un **PERICOLO IMMEDIATO**.

attualità: situazioni di **MINACCIA O PERICOLO** (gestite dal GdS) sono diverse dagli attacchi effettivi o imminenti, che giustificano tradizionalmente il ricorso alla legittima difesa unilaterale.

3. **necessità**: la legittima difesa deve essere **indispensabile per prevenire** un attacco, **non essendoci alternative pacifiche** praticabili. Questo requisito mira a limitare l'uso della forza unilaterale agli scenari in cui non è possibile ricorrere ad altri mezzi.
4. **Proporzionalità**: la reazione difensiva deve essere **proporzionata all'entità e alla gravità della minaccia o dell'attacco**. L'interpretazione che tende a considerare legittima la difesa anche in presenza di eventuali attacchi futuri rende più difficile valutare la proporzionalità, specialmente quando l'azione è giustificata da minacce non imminenti o situazioni ipotetiche.



Grazie per
l'attenzione